

Individuazione di un biotopo naturale

Cons. Stato, Sez. IV 30 maggio 2022, n. 4311 - Poli, pres.; De Carlo, est. - Vendrame ed a. (avv.ti Dodaro e Mussato) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Iuri) ed a.

Bellezze naturali - Individuazione di un biotopo naturale con la finalità di garantire la conservazione del sito, in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito:

- a) dalla delibera della giunta comunale di Codroipo 16 marzo 2006, n. 85 con la quale il sindaco è stato autorizzato a proporre alla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale denominato "Mulini di Codroipo";
- b) dal decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2007, n. 0156;
- c) della delibera consiliare 4 febbraio 2011, n. 8, con la quale è stata adottata la variante n. 55 al P.G.C. del Comune di Codroipo.

2. Con deliberazione 16 marzo 2006, n. 85, la giunta comunale di Codroipo autorizzava il sindaco a presentare alla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1996, domanda per l'individuazione di un biotopo naturale da denominarsi "I Mulini di Codroipo" secondo la perimetrazione depositata all'Ufficio tecnico del Comune. Il sindaco precisava in seguito, alla regione, che la denominazione poteva essere mutata.

La regione, ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve, istituiva il biotopo "Risorgive di Codroipo" in Comune di Codroipo, con la finalità di garantire la conservazione del predetto sito, in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2.1. La legge regionale 42 del 1996 definisce il biotopo naturale "*un'area di limitata estensione territoriale caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa*". I biotopi sono individuati in aree esterne ai parchi e alle riserve. Il decreto istitutivo individua le eventuali modalità di gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato.

3. La ditta Vendrame ha impugnato i sopra descritti atti con ricorso affidato a due motivi (estesi da pagina 3 a pagina 6 del ricorso).

3.1. In sintesi ha lamentato quanto segue:

- a) il biotopo è stato istituito ad insaputa dei proprietari che subiscono tutte le limitazioni connesse al vincolo e che erano facilmente identificabili con connessa possibilità di farli partecipare al procedimento finalizzato all'istituzione dell'area protetta, nella stessa misura in cui i privati partecipano alle scelte urbanistiche del comune.
- b) la regione, nell'istituire il vincolo, non ha previsto un indennizzo per i proprietari che vedono ridursi in modo notevole le loro facoltà dominicali: in particolare, nel caso di specie, l'impossibilità di reimpiantare un pioppeto, oltre ad una più generale riduzione dell'attività agricola in essere sui terreni di loro proprietà.

4. L'impugnata sentenza – T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 306 del 19 giugno 2014 –:

- a) ha accantonato l'esame delle plurime eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa regionale;
- b) ha respinto con dovizia di argomenti entrambi i motivi posti a sostegno del ricorso;
- c) ha compensato fra le parti le spese di lite.

5. La ditta Vendrame ha interposto appello (esteso da pagina 2 a pagina 8 del ricorso), senza articolare specifici motivi avverso la sentenza, ma insistendo per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché si chiarisca la portata degli artt. 17 della carta di Nizza e 1 del protocollo addizionale CEDU, per cui andrebbero ricompresi nell'indennizzo di cui all'art. 44 t.u. espropriazioni anche i gravami di natura ambientale.

6. Si è costituita l'intimata Regione per resistere in data 18 giugno 2015.

7. Le parti hanno depositato memorie difensive rispettivamente in data 14 e 27 aprile 2022 (la Regione) e in data 14 aprile 2022 (la ditta appellante, che si è limitata a rinviare, ad integrazione del gravame, alla perizia di parte redatta il 30 marzo 2022 e depositata in segreteria il successivo 8 aprile).

8. All'udienza pubblica del 19 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione

9. L'appello è sia inammissibile che infondato e deve essere respinto nella sua globalità.

10. Preliminarmente:



a) in accoglimento della pertinente eccezione (sollevata dalla difesa regionale nella memoria di replica del 27 aprile 2022), deve essere dichiarata l'inammissibilità, per violazione del divieto sancito dall'art. 104 comma 2 c.p.a., del deposito documentale effettuato in data 8 aprile 2022;

b) in accoglimento della pertinente eccezione (illustrata dalla difesa regionale nelle memorie difensive del 14 e 27 aprile 2022 cui non ha replicato contro parte), deve essere dichiarata l'inammissibilità del gravame in quanto non critica specificamente, in violazione dell'art. 101, comma 1, c.p.a., i capi della sentenza (e gli argomenti che li sostengono) che hanno respinto i due motivi articolati in primo grado, ma, al contrario, introduce censure intrusive senza distinguere chiaramente fra parte in fatto e motivi di appello (cfr. sul punto *ex plurimis* Cons. Stato, sez. IV, n. 2551 del 2022; n. 941 del 2021; n. 1505 del 2017);

c) deve essere, infine, rilevata l'inammissibilità, per violazione del divieto dei *nova* sancito dall'art. 104 comma 1 c.p.a., del motivo incentrato sulla violazione della disciplina internazionale, in quanto non articolato nel ricorso di primo grado.

11. In ogni caso l'appello si palesa manifestamente infondato nel merito.

11.1. Il primo motivo, relativo alla mancata partecipazione degli appellanti alla fase procedimentale che ha preceduto la creazione del biotopo, non tiene conto di quanto previsto dall'art. 13, l. 241 del 1990 che, per i procedimenti diretti alla emanazione di atti di pianificazione e di programmazione, esclude l'applicazione degli istituti di cui alla l. 241 del 1990; nella vicenda in esame la partecipazione degli utenti è stata assicurata in modo mediato dagli enti locali territorialmente competenti secondo quanto previsto dalla l.r. 42 del 1996.

11.2. Il secondo motivo è da respingersi alla stregua dei principi elaborati dalla Corte costituzionale nella sentenza 276 del 2000 che ha affermato come l'indennizzo non spetta a coloro che subiscono limitazioni al godimento del diritto di proprietà per l'apposizione di limiti aventi finalità di natura paesaggistica e ambientale, poiché non si tratta di vincoli di natura espropriativa; parimenti non è stata riconosciuta neanche la violazione per il mancato rispetto dei vincoli derivanti dalla CEDU in materia di diritto di proprietà, perché la Corte europea ha sottolineato il margine di apprezzamento delle autorità nazionali nella valutazione dell'interesse generale, anche con riferimento specifico alla materia ambientale, e ha definito il divieto di edificazione imposto per finalità di tutela ambientale come un limite volto a disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale.

La chiara distinzione tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi rappresenta un indirizzo da lungo tempo univoco nella giurisprudenza amministrativa e se ne trovano recenti conferme nelle sentenze di questa sezione nn. 4144 del 2021 e 2205 del 2018 (cui si rinvia a mente dell'art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a.).

12. Per quanto concerne, infine, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essa non è accoglibile sotto plurimi profili, in quanto:

a) è irrilevante attesa l'inammissibilità dell'appello; il rinvio pregiudiziale, infatti, deve essere introdotto nel singolo giudizio nel rispetto delle regole processuali di ciascun Stato membro, fermo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (assodato nel caso di specie, cfr. Corte di giustizia UE, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19, *Consorzio Italian Management*; per applicazioni successive cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2446 del 2022; Cons. giust. amm., n. 972 del 2021);

b) è irricevibile perché non si ravvisa un interesse transfrontaliero certo come esige la Corte di giustizia (cfr. *ex plurimis* Corte di giustizia UE, sez. IX, 14 febbraio 2019, C-710/17, *Consorzio cooperative costruzioni*);

c) è irricevibile perché la richiesta di rinvio è stata articolata in modo completamente generico e nell'errato presupposto che il vincolo ambientale abbia indole espropriativa (cfr. Corte di giustizia UE, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19 cit.).

13. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dei criteri di cui all'art. 26, comma 1, c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l'interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all'art. 26 c.p.a. [cfr. *ex plurimis* sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria, conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. *ex plurimis* sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)]. La condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all'art. 2, comma 2-*quinquies*, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000, 00 (seimila) oltre accessori (IVA, CPA + rimborso spese generali al 15%).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it